



Bruxelles, 2 maggio 2024
(OR. en)

9552/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0200 (COD)**

**VOTE 56
INF 132
PUBLIC 56
CODEC 1230**

NOTA

Oggetto:

- Risultato della votazione
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina

= Adozione dell'atto legislativo

= Risultato della procedura scritta conclusa il 28 febbraio 2024

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato della presente nota.

Documento di riferimento:

PE-CONS 10/24

data della decisione di ricorrere alla procedura scritta da parte del Coreper,
parte seconda: 28.2.2024.

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto figurano nell'allegato 2 della presente nota.



General Secretariat of the Council

Institution: Council of the European Union
 Session:
 Configuration:
 Item: 2023/0200 (COD) (Document: 10/24)
 Voting Rule: qualified majority
 Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Ukraine Facility

Vote	Members	Population (%)
Yes	26	97,87%
No	0	0%
Abstain	1	2,13%
Not participating	0	
Total	27	

Sitting date: 28/02/2024

Final result



Member State	Weighting	Vote	Member State	Weighting	Vote
BELGIQUE/BELGIË	2,61		LIETUVA	0,63	
БЪЛГАРИЯ	1,44		LUXEMBOURG	0,15	
CESKÁ REPUBLIKA	2,40		MAGYARORSZÁG	2,13	
DANMARK	1,31		MALTA	0,12	
DEUTSCHLAND	18,72		NEDERLAND	3,99	
EESTI	0,30		ÖSTERREICH	2,02	
ÉIRE/IRELAND	1,15		POLSKA	8,37	
ΕΛΛΑΔΑ	2,31		PORTUGAL	2,33	
ESPAÑA	10,67		ROMÂNIA	4,23	
FRANCE	15,11		SLOVENIJA	0,47	
HRVATSKA	0,85		SLOVENSKO	1,21	
ITALIA	13,25		SUOMI/FINLAND	1,24	
ΚΥΠΡΟΣ	0,20		SVERIGE	2,34	
LATVIJA	0,42				

* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (15 MS) accounting for at least 65% of the population
 For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

Dichiarazione della Commissione sulle sue prerogative istituzionali in materia di esecuzione del bilancio nell'ambito dello strumento per l'Ucraina

La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 17 TUE e dell'articolo 317 TFUE, l'esecuzione del bilancio rimane di propria responsabilità e fa parte delle prerogative istituzionali conferite dai trattati. Ritene che le decisioni relative ai pagamenti all'Ucraina nell'ambito dello strumento per l'Ucraina rientrino in tale esecuzione del bilancio.

La Commissione si rammarica che il testo concordato dal colegislatore preveda che tali misure siano adottate mediante decisioni di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 291 TFUE. Ritene che la soluzione concordata dal colegislatore potrebbe essere giustificata in via eccezionale alla luce delle circostanze molto specifiche dello strumento per l'Ucraina, uno strumento unico a medio termine di grande importanza geopolitica, adattato all'incertezza e alla sfida senza precedenti rappresentata dal sostegno a un paese in guerra, con implicazioni dirette per la sicurezza dell'Unione.

Questa soluzione non dovrebbe essere considerata un precedente per altri programmi di spesa dell'Unione.

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Il paese tiene fede ai propri impegni in materia di diritti umani e continuerà a farlo.

Conformemente alla decisione n. 13/2018 e alla decisione n. 15/2021 della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria, il termine "genere" nell'ordinamento giuridico nazionale fa riferimento ai due sessi — femminile e maschile — definiti biologicamente.

Pertanto, in linea con le summenzionate decisioni della Corte costituzionale, in tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento al termine "parità di genere", la Bulgaria considera il termine come equivalente a "parità tra donne e uomini", quale sancito nei valori comuni agli Stati membri (ai sensi dell'articolo 2 TUE).